



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 66 del 01-02-2021

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: Concessione congedo retribuito ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.151/2001 dipendente a tempo indeterminato part-time matr. 348.

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di febbraio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Vista l'istanza prot. n. 215 del 07.01.2021 con la quale il dipendente matr. 348, in servizio a tempo parziale indeterminato, ha chiesto anni due, con decorrenza dal 01.02.2021, di congedo

retribuito per poter assistere la propria madre, soggetto in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.L. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

Visto il verbale della Commissione medica per l'accertamento delle situazioni di handicap del distretto sanitario di Enna, allegato all'istanza, da cui si rileva che la madre del dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, risulta giudicata “portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104”;

Considerato che il citato art. 42 – comma 5 - stabilisce che solo i genitori, o fratelli o sorelle conviventi, di soggetto con handicap grave hanno diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa;

Atteso che l'INPS, con Circolare n. 41 del 16 marzo 2009, ha esteso il diritto al congedo di che trattasi al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, sulla base della dichiarazione di illegittimità dell'art.42, comma 5, del D.L.gs 151/2001, dichiarata dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 19 del 26.01.2009, nella parte in cui non prevede tale diritto per il figlio convivente;

Rilevato che la citata Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 reca, altresì, chiarimenti sulla “convivenza” ritenendo giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo e numero civico, anche se interni diversi;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del dipendente matr. 348 da cui si evince che è convivente con la propria madre presso la stessa abitazione e che la stessa non risulta ricoverata a tempo pieno in nessuna struttura specializzata, nonché di essere l'unico tra gli aventi diritto a richiedere tale beneficio non avendolo richiesto nessun altro componente il nucleo familiare;

Considerato che, con Circolare n.112 del 3 agosto 2007, l'INPS ha chiarito che non è più necessario, per il soggetto richiedente, dimostrare l'impossibilità di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l'esclusiva riconducibilità dell'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno all' interno della famiglia del portatore di disabilità, debba prestare assistenza;

Viste le Circolari INPDAP n.2 del 10/01/2002 e n. 22 del 28/11/2011, in cui è stabilito che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la predetta istanza e concedere il permesso richiesto;

DETERMINA

- 1) **Accogliere**, per le argomentazioni e le causali riportate in narrativa, l'istanza avanzata dal dipendente matr. 348, in servizio presso questo Comune con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato, e, pertanto, **concedere** allo stesso per il periodo di anni due dal 01.02.2021 un congedo retribuito per l'assistenza alla madre sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.151/2001.
- 2) **Stabilire che**:
 - durante il congedo sarà corrisposta una indennità mensile corrispondente all'ultima retribuzione lorda percepita;
 - il periodo di congedo sarà computato ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie (che verranno proporzionalmente ridotte) e alla tredicesima mensilità;
 - il periodo di congedo non sarà valutato ai fini del TFR.

- 3) **Demandare** al Servizio Risorse Umane la quantificazione degli importi di cui al p.2) in base all'ultima retribuzione percepita, nonché l'applicazione delle disposizioni impartite dall'INPDAP con Circolare n. 22 del 28/11/2011, in materia di contribuzione.
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento al dipendente matr. 348 e al Servizio Risorse Umane.

Il Responsabile del Procedimento
f.to CONTINO ANTONELLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to GIARMANA GIUSEPPE

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Dott. Interlicchia Giuseppe